

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 242)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 1963 (V. Stampato n. 491)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

**e col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 ottobre 1963*

Istituzione del collegio « Francesco Morosini » in Venezia

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È istituito in Venezia il collegio « Francesco Morosini ».

Il collegio è gestito dalla Marina militare e persegue lo scopo preminente di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare orientandoli verso le attività ad essa connesse.

Il personale militare e civile della Marina militare occorrente per le esigenze di funzionamento del collegio è compreso negli organici dei rispettivi ruoli.

## Art. 2.

Presso il collegio Morosini funzionano, per le esigenze scolastiche degli allievi del collegio stesso, un corso di liceo classico distaccato dal liceo ginnasio « Marco Polo » di Venezia e le tre ultime classi del corso liceale scientifico distaccato dal liceo scientifico « Benedetti » della stessa sede.

All'aumento di un corso nell'organico di ciascuno dei due licei statali indicati nel precedente comma si provvede a termini delle vigenti disposizioni.

## Art. 3.

Le ammissioni al collegio si effettuano, a domanda, esclusivamente alla prima classe del liceo classico ovvero alla terza classe del liceo scientifico.

Il Ministro per la difesa stabilisce ogni anno:

il numero dei giovani da ammettere al collegio, in relazione ai posti disponibili;

il numero dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui al successivo articolo 17, nonchè le modalità per l'ammissione di detti giovani.

## Art. 4.

Salvo quanto disposto dall'articolo 17, possono chiedere di essere ammessi al collegio i cittadini italiani che:

a) al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione non abbiano superato il 18° anno di età;

b) siano in possesso rispettivamente del titolo di ammissione alla prima classe del liceo classico ovvero del titolo di promozione o di idoneità alla terza classe del liceo scientifico;

c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

d) siano dotati di sana e robusta costituzione fisica e di attitudine psico-fisica complessiva alla vita collegiale.

#### Art. 5.

Gli aspiranti all'ammissione sono iscritti in due distinte graduatorie, una per il liceo classico e una per il liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti finali di profitto risultanti dal titolo di ammissione, promozione o idoneità richiesto.

Gli aspiranti all'ammissione che non abbiano conseguito il titolo di studio in unica sessione sono iscritti e ordinati in graduatoria dopo gli aspiranti che lo hanno conseguito in unica sessione.

A parità di punti, hanno la precedenza, nell'ordine:

1) i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato;

2) i più giovani di età.

#### Art. 6.

I posti da ricoprire annualmente sono riservati fino alla concorrenza del 50 per cento, per ciascun ordine di studi, ai candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 che siano orfani di guerra o equiparati, oppure orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.

#### Art. 7.

Annualmente gli allievi del collegio sono sottoposti ad accertamenti intesi a controllare la idoneità fisica necessaria nonché la attitudine complessiva alla vita collegiale.

Gli allievi riconosciuti non idonei cessano di appartenere all'istituto.

## Art. 8.

Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di una classe. In caso diverso essi cessano di appartenere al collegio.

## Art. 9.

La misura della retta annuale è stabilita con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le rette dovranno essere versate in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi degli articoli 21, 37 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

## Art. 10.

È accordato il beneficio della retta intera gratuita agli orfani di guerra o equiparati.

## Art. 11.

È accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenzza di famiglia:

1) ai figli dei mutilati o invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio;

3) ai figli di decorati al valor militare;

4) ai figli di militari di carriera e di dipendenti civili di ruolo del Ministero della difesa, in servizio, nonchè ai figli dei titolari di pensioni militari.

## Art. 12.

È accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nella prima classe del liceo classico o nella terza classe del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui al precedente articolo 5 purchè abbiano conseguito il prescritto titolo di studio nella sessione di primo esame o in unica sessione, con media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Eguale beneficio è concesso agli allievi delle classi successive che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi due decimi dei promossi alla classe superiore nella prima sessione, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

## Art. 13.

Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due mezze rette gratuite per benemeritenze diverse, l'una per benemeritenza di famiglia e l'altra per merito personale.

## Art. 14.

Il beneficio della gratuità o semigratuità per benemeritenza di famiglia è sospeso per gli allievi ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità.

## Art. 15.

Le spese di cancelleria e per libri di testo sono in ogni caso a carico delle famiglie.

## Art. 16.

Gli allievi del collegio, che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica, superino le prove previste dall'apposito concorso e siano in possesso dell'attitudine psico-fisica necessaria alla vita di mare, sono ammessi all'Accademia navale con pre-

cedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza di un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 17.

È consentita l'ammissione al collegio di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana, siano di sana e robusta costituzione fisica, non abbiano superato il 19° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione stessa e siano in possesso di un titolo di studio che sia stato riconosciuto, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, equipollente a quelli prescritti dal vigente ordinamento scolastico ai fini dell'iscrizione ad una delle classi funzionanti presso il collegio Morosini.

Art. 18.

All'onere annuo differenziale di lire 25 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.